



Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO
COORDINAMENTO PROVINCIALE
SULLA LEGALITA'**

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.13 del 23 marzo 2023

Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.18 del 26 aprile 2023

In vigore dal 28 maggio 2023

INDICE

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Funzioni	pag. 3
Art. 3 – Finalità	pag. 4
Art. 4 – Istituzione e Composizione	pag. 4
Art. 5 – Insediamento	pag. 6
Art. 6 – Funzionamento	pag. 6
Art. 7 – Durata	pag. 7
Art. 8 – Sede e Risorse	pag. 7
Art. 9 – Relazione e attività svolta	pag. 7
Art. 10 – Entrata in vigore	pag. 7

PREMESSA

La Provincia di Mantova, come previsto dallo Statuto all'art. 2, ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di pace, di solidarietà, promuovendo lo sviluppo civile economico, sociale e culturale.

Pone tra i suoi obiettivi primari quello di tutelare la dignità umana, il proprio territorio e la propria comunità nel pieno rispetto delle leggi di ogni ordine e grado e di sviluppare la cultura della legalità e perseguire, attraverso la propria azione, l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, ed una sempre maggiore giustizia sociale.

La Provincia da anni si impegna nella promozione e diffusione della cultura della legalità a tutti i livelli, nella consapevolezza che il contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità si realizza in particolare attraverso un impegno costante sul versante della prevenzione. Questa Provincia ritiene i valori e la cultura della legalità imprescindibili per una convivenza civile e pacifica e per questo esprime attraverso il suo operare una ferma opposizione a qualsiasi forma di illegalità. Dal 2004 la Provincia aderisce all'associazione Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

Considerata la necessità di sostenere, coordinare e promuovere nei Comuni della provincia azioni di contrasto alla corruzione e all'illegalità, nonché la necessità di prevenire ed impedire il verificarsi di pratiche corruttive ed illegali nel territorio provinciale, la Provincia di Mantova promuove la costituzione del Coordinamento Provinciale sulla Legalità.

Il Coordinamento rafforza l'azione di contrasto e di prevenzione dell'illegalità, proprie delle forze dell'ordine e della magistratura, poiché favorisce la diffusione e il radicamento di valori di legalità.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento del Coordinamento Provinciale sulla Legalità.

Art. 1 OGGETTO

1. Il Coordinamento è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale promosso e coordinato dalla provincia di Mantova.
2. Il Coordinamento nasce a tutela delle istituzioni democratiche, è strumento di prevenzione e contrasto di comportamenti improntati all'illegalità e promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

Art. 2 FUNZIONI

Il Coordinamento ha funzione di proposta e di stimolo, nei confronti dei vari livelli istituzionali presenti sul territorio, affinché promuovano iniziative finalizzate alla sensibilizzazione ed alla diffusione della cultura della legalità e del contrasto alla corruzione.

Art. 3
FINALITA'

Il Coordinamento Provinciale sulla Legalità, oltre al perseguimento delle finalità e degli scopi indicati assume il compito di:

1. stimolare e favorire l'attivazione di molteplici e diversificate iniziative per incentivare e realizzare sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni, per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini;
2. promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino;
3. pronunciarsi sulle questioni che gli Enti del territorio ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione, esprimendo pareri non vincolanti;
4. supportare gli Enti territoriali nella predisposizione di programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità.

Art. 4
ISTITUZIONE e COMPOSIZIONE

Hanno diritto a far parte del Coordinamento Provinciale sulla Legalità:

1. il/la Presidente della Provincia di Mantova o suo/a delegato/a, anche esterno con comprovata esperienza curriculare sulle tematiche della legalità (da lui nominato/a) con funzioni di Presidente del Coordinamento
2. un/a Consigliere/a provinciale di maggioranza (con funzione di Vicepresidente) con delega alla Legalità e/o Politiche sociali e da un/a Consigliere/a di minoranza;
3. il/la Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia di Mantova o suo/a delegato/a;
4. un/a rappresentante delle principali associazioni antimafia della provincia di Mantova;
5. un/a rappresentante per ciascuna Associazione di categoria e Albi/Ordini professionali operanti sul territorio provinciale richiedenti la partecipazione;
6. un/a rappresentante per ciascuna Associazione sindacale operante sul territorio provinciale;
7. un/a rappresentante del Centro Provinciale della Legalità;
8. un/a rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti;
9. un/a rappresentante dell'Istituto Diocesano – Caritas;
10. cittadini/e (fino ad un massimo di 5) che abbiano competenze curricolari sulle tematiche della legalità. La loro partecipazione è subordinata all'approvazione/nomina del/la Presidente della Provincia;
11. un/a rappresentante della Camera di Commercio;
12. un/a rappresentante di Avviso Pubblico;
13. un/a rappresentante per ciascuno dei comuni capofila dei 6 Ambiti Territoriali provinciali;
14. un/a rappresentante di Confindustria;
15. un/a rappresentante per ogni Associazione datoriale maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

La convocazione con l'ordine del giorno della seduta del Coordinamento provinciale viene inviata al Prefetto della provincia di Mantova, il quale può delegare un proprio rappresentante a partecipare alla riunione.

Sono altresì invitati alle riunioni del Coordinamento provinciale sulla legalità in relazione agli

argomenti trattati nell'ordine del giorno:

1. un/a rappresentante del Tribunale di Mantova;
2. un/a rappresentante della Procura presso il Tribunale di Mantova;
3. un/a rappresentante dell'Ufficio scolastico Provinciale.

Le Associazioni, Cooperative, Organizzazioni sindacali e di categoria sopra indicati devono avere sede legale e/o operativa nel territorio provinciale.

Ai fini della partecipazione al Coordinamento Provinciale sulla Legalità, le Associazioni e gli Enti di cui sopra indirizzano al/la Presidente della Provincia di Mantova il nominativo del/della proprio/a rappresentante.

I/Le rappresentanti designati/e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità che prevedono le seguenti condizioni:

- a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi e/o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;
- b. non siano stati sottoposti/e a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*" o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*" e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. non siano stati/e condannati/e con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia pena stabilita dal Codice Penale;
- d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- e. di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 del medesimo decreto (vedi nota in calce *1) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

I/Le rappresentanti designati/e non devono inoltre:

1. trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del/la Presidente della Provincia.
2. avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'ente per il quale ci si candidi;
3. le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate, per ciascun/a rappresentante designato/a.

La partecipazione alle riunioni del Coordinamento Provinciale sulla Legalità è gratuita e volontaria.

Nell'ipotesi in cui gli enti, gli organismi o i soggetti competenti ad esprimere le designazioni per la nomina o il rinnovo dei/delle componenti il Coordinamento Provinciale sulla Legalità, non ottemperino all'individuazione entro i termini che saranno indicati, il Coordinamento si considera ugualmente legittimamente costituito e potrà regolarmente svolgere la propria

attività.

La nomina sarà effettuata con Decreto del/la Presidente della Provincia di Mantova.

Art. 5 INSEDIAMENTO

1. La prima seduta del Coordinamento dovrà essere convocata dal/la Presidente della Provincia di Mantova entro 30 giorni dalla nomina del Coordinamento stesso.
2. Compete al Presidente del Coordinamento:
 - presiedere le riunioni del Coordinamento;
 - predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame del Coordinamento;
 - promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dal Coordinamento;
 - curare e gestire i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio;
 - riferire periodicamente, e ogni qualvolta richiesto dal Prefetto della provincia di Mantova, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sulle iniziative assunte e sulle questioni emerse in sede di Coordinamento Provinciale.

Il/la Vice Presidente coadiuva il/la Presidente e lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 FUNZIONAMENTO

1. Il Coordinamento Provinciale sulla Legalità ha sede presso la provincia di Mantova.
2. Le riunioni del Coordinamento sono convocate su iniziativa del/la Presidente e qualora lo richieda di regola almeno 1/3 dei/le suoi/e componenti.
3. La convocazione del Coordinamento è fatta dal/la Presidente con avviso telematico contenente l'elenco degli argomenti in discussione, da recapitare ai/alle componenti almeno 5 giorni prima della seduta.
4. Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Provincia, anche in modalità mista (in presenza e da remoto).
5. L'incarico di Segretario/a è assegnato ad un/a dipendente della Provincia con disposizione di servizio; il/la Segretario/a redige il verbale della seduta e registra le presenze.
6. Il verbale della seduta viene sottoscritto dal/la Presidente o suo/a sostituto/a e dal/la Segretario/a, ed è portato in lettura nella seduta successiva. I verbali delle sedute saranno telematicamente inviati dopo ogni seduta a tutti/e i/le componenti dello stesso.
7. Le riunioni del Coordinamento Provinciale sulla Legalità sono valide in prima convocazione indipendentemente dal numero dei/le presenti.
8. Il Coordinamento può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e/o procedendo a consultazioni ed audizioni.
9. Il Coordinamento ha facoltà di invitare persone esterne in qualità di esperti/e.
10. Le sedute sono di norma pubbliche, qualora vi sia la necessità il/la Presidente o suo/a sostituto/a può indirle "a porte chiuse";
11. Le informazioni e i documenti assunti dal Coordinamento devono essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati

personali.

12. Per i/le componenti del Coordinamento non è prevista alcuna indennità/rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Coordinamento stesso.

Art. 7 DURATA

Il Coordinamento ha durata pari a quella del mandato del/la Presidente della Provincia e può essere prorogato nella sua composizione dal/la Presidente della Provincia in carica.

Art. 8 SEDE E RISORSE

Per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali il Coordinamento si avvale dei Servizi e degli uffici della Provincia. Il Coordinamento Provinciale sulla Legalità può disporre di risorse finanziarie, finalizzate all'organizzazione di eventi e/o ricerche, compatibilmente con le risorse stanziare nel Bilancio di previsione e nel rispetto della vigente normativa.

Art. 9 RELAZIONE E ATTIVITA' SVOLTA

Il Coordinamento presenta tramite il/la Presidente della Provincia o suo/a sostituto/a al Consiglio Provinciale annualmente la relazione sull'attività svolta. La relazione a fine mandato sarà altresì trasmessa ai/le consiglieri/e provinciali.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.